



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/06/2025 (punto N 13)

Delibera

N 768

del 16/06/2025

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sandro PIERONI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Istituzione, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 bis della L.R. n. 16/1999, su tutto il territorio dei Comuni dell'Appennino Pistoiese e di Marliana, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, del divieto di raccolta dei funghi nelle giornate di martedì e venerdì, nel periodo 30 giugno-31 ottobre 2025.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare l'articolo 14 che, al comma 1, prevede che la Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema conseguenti anche a eventi climatici eccezionali, possa vietare la raccolta di funghi epigei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui, mentre al comma 2 bis stabilisce che il divieto di raccolta non possa superare due giorni a settimana e che i diritti dei residenti sono sempre fatti salvi;

Preso atto della nota del Presidente dell'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese in data 28 maggio 2025 prot. n. 0382660 che richiede di istituire sui territori di tutti i Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio la regolamentazione dell'attività di ricerca di funghi ai sensi dell'art.14, comma 1 e 2bis della LR 16/1999;

Preso atto della nota del Sindaco di Marliana in data 28/05/2025, prot. n.0390572;

Tenuto conto che le istanze sottolineano il permanere a tutt'oggi delle condizioni già in essere fino al 31 ottobre 2024 sui relativi territori di competenza a tutela degli ecosistemi naturali, aggravate dagli eventi di forte intensità accaduti dal Novembre 2024;

Preso atto che l'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese ed il Comune di Marliana ritengono che gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente possano essere raggiunti anche con l'istituzione del divieto assoluto di raccolta nella giornata di venerdì per l'intero territorio dei Comuni, nonché limitato ai soli non residenti nella giornata di martedì;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della L.R. n. 16/1999 istituire sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella giornata di venerdì per il periodo 30 giugno – 31 ottobre 2025;

Ritenuto altresì, ai sensi dell'articolo 2 bis della L.R. n. 16/1999 istituire sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto, limitato ai soli non residenti nei succitati Comuni per la giornata di martedì, per il periodo 30 giugno – 31 ottobre per l'anno 2025;

Ritenuto che il divieto di raccolta, non debba applicarsi:

- ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della l.r. 16/1999;
- nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;

Considerata l'opportunità di monitorare, nei periodi di vigenza, le ricadute sull'ambiente forestale dell'istituzione del divieto di raccolta;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. n. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto assoluto di raccolta dei funghi nella giornata di venerdì per il periodo 30 giugno – 31 ottobre per l'anno 2025;
- 2) di istituire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis, della L.R. n. 16/1999, sul territorio dei Comuni di Abetone Cutigliano, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, il divieto limitato ai soli non residenti nei succitati Comuni per la giornata di martedì, per il periodo 30 giugno – 31 ottobre per l'anno 2025;
- 3) di stabilire che il divieto non debba applicarsi:
 - a) ai titolari delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi a fini scientifici e didattici di cui all'art. 7 della l.r. 16/1999;
 - b) nel caso di raccolta da parte dei titolari delle autorizzazioni sui fondi di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1999, nei fondi medesimi;
- 4) di stabilire che i Comuni provvedano ad una adeguata diffusione del presente atto per i territori di propria competenza ed in quello dei comuni confinanti;
- 5) di affidare all'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese, in quanto soggetto competente per territorio in materia di forestazione ai sensi dell'art.3 ter della L.R.39/00, il compito di monitorare gli effetti di tali divieti sull'ambiente forestale trasmettendo alla Regione Toscana una relazione a cadenza annuale;
- 6) di procedere, decorsi i termini di cui al punto 1), sulla base delle relazioni trasmesse dall'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese, a valutare l'opportunità di confermare o meno tali divieti oltre la data del 31 ottobre 2025;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente responsabile
Sandro Pieroni

Il Direttore
Roberto Scalacci